

**Legge 30 marzo 1971, n. 118**

*"Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."*

*(Pubblicata nella G.U. 2 aprile 1971, n. 82)*

**27. (Barriere architettoniche e trasporti pubblici).** - Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante la eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all'entrata in vigore della presente legge; i servizi di trasporti pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l'accesso ai minorati; in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che saranno in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell'edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta. Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge (15).

=====

**Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.**

*"Regolamento di attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici."*

*(Pubblicato in G.U. 22 luglio 1978, n. 204)*

**TITOLO II**

**Strutture esterne connesse agli edifici**

.....

6. Contrassegno speciale. - Ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte è rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza (anche tramite le associazioni di categoria legalmente riconosciute), uno speciale contrassegno che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo per poter esercitare la facoltà di cui al precedente articolo. Il prototipo di tale contrassegno, che deve contenere appositi spazi per l'indicazione a caratteri indelebili delle generalità e del domicilio del minorato, sarà predisposto ed approvato con decreto del Ministro dei

lavori pubblici di concerto con quello dei trasporti entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il contrassegno è valido per tutto il territorio nazionale (1).

=====

**Decreto Ministeriale - Ministero dei trasporti e Ministero dei lavori pubblici - 8 giugno 1979, n. 1176**

*"Approvazione del contrassegno da rilasciare, dai comuni, agli aventi diritto in applicazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384"*

*(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 15 giugno 1979)*

**Il Ministro dei Lavori Pubblici**

**di concerto con**

**Il Ministro dei Trasporti**

Visto l'art. 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione e l'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 27 della predetta legge n. 118;

Considerato che l'art. 6 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 prevede che ai minorati fisici con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta venga rilasciato dai comuni uno speciale contrassegno da apporre sui veicoli da essi utilizzati;

Considerata la necessità di procedere all'approvazione del prototipo di contrassegno in parola nei termini e con le modalità stabilite dal citato art. 6 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 384;

**Decreta:**

**Art. 1.** - E' approvato il prototipo di contrassegno che dovrà essere rilasciato agli aventi diritto in applicazione delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, citato nelle premesse.

**Art. 2.** - Il contrassegno deve avere la forma, le caratteristiche, le dimensioni e i colori di cui al modello allegato al presente decreto ed è valido per tutto il territorio nazionale.